

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato in proprio dall'avv. [RICORRENTE] nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS] - PEC [OMISSIS]) del Foro di Frosinone avverso la decisione resa il 19/06/2025 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma nel procedimento disciplinare n. 443/2024, notificata a mezzo PEC in data 23.6.2025 con la quale è stata comminata la sanzione della sospensione cautelare dall'esercizio della professione per anni uno;
La ricorrente è presente personalmente e produce i provvedimenti di revoca della misura cautelare penale chiedendo quindi la revoca della sospensione cautelare disciplinare
Udita la relazione del Consigliere avv. Patrizia Corona
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

FATTO

La Procura di Frosinone dava comunicazione al COA di Frosinone dell'avvenuta applicazione, in sequenza, all'avv. [RICORRENTE] delle seguenti misure cautelari: in data 6.6.24 del divieto di avvicinamento alle persone offese (ex marito e figlia minore), in data 21.6.24 del divieto di dimora in [OMISSIS] e in data 28.10.2024 degli arresti domiciliari in Fiuggi. Le misure venivano richieste e applicate nell'ambito del procedimento penale n. 972/2024 RGNR Procura di Frosinone nel quale si procede per i reati ex art. 612 bis c.p.

(atti persecutori/stalking) e art. 388 c.p.p. (inosservanza provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria).

L'aggravamento delle misure cautelari era motivato da una lunga serie di episodi posti in essere dall'indagata (pedinamenti, tentativi di prelievo della figlia, appostamenti, minacce e aggressioni all'ex marito, violazioni provvedimenti del Tribunale civile sul diritto di visita) a seguito dei quali la minore e l'ex coniuge avrebbero sviluppato uno stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Solo la misura cautelare applicativa degli arresti domiciliari veniva impugnata dall'avv. [RICORRENTE] con appello che veniva rigettato dal Tribunale del Riesame di Roma il 16 gennaio 2025.

Con le memorie difensive depositate avanti il CDD (giugno e novembre 2024) la ricorrente contesta integralmente i fatti a lei attribuiti sostenendo di aver agito per tutelare la figlia, nell'esercizio della responsabilità genitoriale e qualificando comunque gli stessi come "privati" e non connessi all'attività professionale nell'ambito della quale nega qualsiasi comportamento scorretto verso colleghi e istituzioni.

Nell'ambito del procedimento cautelare disciplinare l'avv. [RICORRENTE] veniva sentita il 4.4.2025 e il 30.4.2025 presso il carcere di Rebibbia, ove veniva ristretta dal 5.3.2025 a seguito dell'ulteriore aggravamento della misura, e in tale sede ribadiva le proprie difese e chiedeva la sospensione del procedimento disciplinare.

Il CDD di Roma, preso atto delle misure cautelari penali confermate in sede di appello e del clamore suscitato ("strepitus fori") dalla vicenda ha ravvisato sussistenti i presupposti di cui all'art. 60 L. 247/2012 e tenuto conto della gravità delle imputazioni e della reiterazione delle violazioni disponeva nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] la sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense per un anno.

Avverso la decisione la ricorrente in proprio ha inoltrato tempestiva impugnazione chiedendo l'annullamento, riduzione o retrodatazione della sospensione.

A sostegno dell'impugnazione la ricorrente articola i seguenti motivi:

a) I fatti contestati non rientrano nei reati nominati previsti dall'art. 60 che porterebbero ad una sospensione nel merito.

Si sostiene che poiché la sospensione cautelare anticipa gli effetti di una condanna di merito, la stessa sarebbe iniqua in mancanza di fondatezza dell'accusa.

b) In data 9.7.2025 gli arresti domiciliari sono stati sostituiti con obbligo di dimora nel comune e pertanto la misura adottata disciplinarmente è da considerarsi non più attuale

c) La sospensione è stata disposta solo a giugno 2025, oltre 9 mesi dopo la misura degli arresti domiciliari del 30.10.2024, mentre la misura dovrebbe decorrere da tale ultima data.

d) Non vi sono condanne o reati commessi nell'esercizio della professione

e) Assenza di clamore mediatico attuale ("strepitus fori")

Si contesta l'attualità del clamore mediatico iniziale (giugno/ottobre 2024) che si è ormai esaurito per assenza di interesse pubblico tenuto conto della modestia professionale e riservatezza di vita della ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'avv. [RICORRENTE], professionista che, al tempo della sua proposizione in data 14.7.2025, era priva dello *jus postulandi* in quanto sospesa dall'albo, con provvedimento immediatamente esecutivo reso in data 23.6.2025.

Il provvedimento che ha disposto la sospensione cautelare è infatti dotato di efficacia immediata privando – fin dalla sua adozione - l'avvocato che ne venga colpito del diritto di esercitare la professione nel periodo considerato con la conseguenza che l'impugnazione doveva essere necessariamente proposta a pena di inammissibilità a mezzo di avvocato iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale. (in questo senso: Cass. SSUU n. 31570/21, Cass. SSUU nn. 7666/17; 9491/04) .

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 3 novembre 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà